

Giustizia Amministrativa

Indietro

Pubblicato il 17/01/2019

N. 00382/2019 REG.PROV.CAU.

N. 11750/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11750 del 2018, proposto da

Centro Culturale Teatro Aperto Soc. Coop. Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Teatro Duse S.r.l., Theatricon S.r.l., Teatro Puccini Ass. Cult., Mutamenti Soc. Coop., Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Nota n. prot. 8833, class. 22.19.04/98.6 del 4 luglio 2018, notificata in pari dal al ricorrente, a mezzo della quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per il Turismo respingeva la domanda di contributo relativa al triennio 2018-2020 ex art. 16- DM. 27 Luglio 2017 presentata dal Centro Culturale Teatroaperto, in quanto "il punteggio della qualità artistica attribuito dalla Commissione Consultiva per il Teatro nella

seduta del 15 giugno 2018, riportato nella scheda allegata alla presente , è inferiore a dieci (10) punti. La medesima domanda è pertanto da ritenersi respinta per carenza di qualità artistica ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. 27 Luglio 2017 e come da decreto Direttore Generale del 2 luglio 2018, rep. n. 844.”;

della pedissequa nota n. prot. 10221/9.22.19.04/98.6 del 6 agosto 2018, notificata in pari data la ricorrente, a mezzo della quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Spettacolo, comunicava il mancato accoglimento della richiesta di rivalutazione artistica domanda di contributo triennio 2018-2020 ex art. 16, c.1, lett. b, in quanto “con riferimento alla nota di codesto organismo, pervenuta tramite mail in data 1 agosto 2018, relativa alla richiesta di rivalutazione artistica a causa di una errata compilazione della domanda di contributo, si fa presente come detta richiesta sia stata inviata solo ad assegnazione dei contributi già avvenuta e, quindi, a procedura conclusa. Si precisa, comunque , che dalla modulistica on line il campo “qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate” risulta compilato nell'opzione “non variato rispetto al progetto triennale”. Pertanto, non è possibile accogliere la suddetta richiesta”;

- Il DM del 27 luglio 2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, avente ad oggetto i “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, pubblicato in G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017, Serie generale, con particolare riferimento all'art. 5, rubricato “sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo” e all'art. 16 avente ad oggetto gli organismi di programmazione;

Il Decreto n. 1197 del 26.07.2018, pubblicato in pari data, mediante il quale il Ministero per i Beni e le attività culturali approvava in via definitiva i progetti artistici degli organismi di cui al presente DM, per il triennio 2018-2020, concedendo agli stessi i contributi per l'anno 2018, unitamente ad ogni altro atto connesso, conseguente o consecutivo, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che alcune delle censure dedotte, in particolare quelle relative alla composizione della Commissione Valutatrice ed all'adeguatezza dei criteri di attribuzione dei punteggi (fissati solo nella misura massima dal Decreto 21.11.2017, comportano, ove accolte, il travolgimento dell'intera procedura concorsuale, per cui occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi ai finanziamenti per il medesimo settore di attività teatrale della ricorrente - al fine di consentire

ai controinteressati di difendere le posizioni di vantaggio acquisite – anche mediante pubblicazione del ricorso sul sito Internet dell'Amministrazione resistente, nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Amministrazione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata;

- in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

in ogni caso il ricorso dovrà comunque essere notificato anche personalmente ad almeno cinque delle imprese teatrali del medesimo settore che si siano collocate nelle ultime posizioni utili al conseguimento del contributo in contestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie la domanda cautelare ai fini della fissazione della trattazione di merito del ricorso e, per l'effetto, fissa l'udienza pubblica del 19 luglio 2019.

Ordina alla ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, nei termini indicati in motivazione;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Floriana Rizzetto

Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

Valuta questo sito

Valuta questo sito

Giustizia Amministrativa

Segretariato Generale

Uffici relazioni con il pubblico

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

[Amministrazione trasparente](#)

[Accedi](#)

[Carta dei Servizi](#)

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

[Seguici su:](#)

[YouTube](#)

[Contatti](#)

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)